

ALCUNE OSSERVAZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 466, 573, 81, 95, 616 DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA DIFFAMAZIONE*

di Antonio Gullo

(Professore ordinario di diritto penale, Università Luiss Guido Carli di Roma)

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le linee di fondo della riforma. – 3. Il nuovo assetto di tutela e i profili sanzionatori. – 4. Il ruolo centrale della rettifica. – 5. Le modifiche all'art. 57 Cp. – 6. L'estensione del perimetro del segreto professionale del giornalista. – 7. La rimozione dei contenuti diffamatori *on line*. – 8. Lite temeraria e direttiva anti-SLAPP.

1. I disegni di legge nn. 466, 573, 81, 95, 616, attualmente in discussione presso la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, si propongono di ridefinire l'assetto di disciplina in materia di diffamazione.

Si tratta, come noto, di un settore di parte speciale, quello a tutela dell'onore, di lunga tradizione e di particolare delicatezza, attese le interferenze tra protezione della reputazione e tutela della libertà di espressione.

Su quest'ultimo fronte si è assistito nel tempo al modellamento delle fattispecie in parola – in origine rappresentate da ingiuria e diffamazione – ad opera della giurisprudenza, interna e convenzionale, attraverso la codificazione dei canoni regolatori dei diritti di cronaca e critica (e la elaborazione dei rispettivi contenuti nei diversi contesti di riferimento – politico, giudiziario etc.), con l'affermarsi di spazi sempre più estesi per la libertà di manifestazione del pensiero nel bilanciamento con il diritto fondamentale alla reputazione.

Più di recente è emerso un tema nuovo – quello dell'effetto di 'raggelamento' (*chilling effect*) che l'applicazione, ma a ben vedere la stessa previsione astratta, di pene detentive può determinare sull'esercizio della libertà di stampa.

L'attuale conformazione dell'ambito di disciplina di cui si tratta è il risultato di interventi normativi succedutisi negli anni e della sentenza della Corte Costituzionale n. 150 del 2021, richiamata infatti da alcuni dei disegni di legge in esame.

* Il presente contributo riproduce il testo dell'audizione tenuta dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica il 14 marzo 2024.

In estrema sintesi, si è prima assistito all'attribuzione delle ipotesi di ingiuria di cui all'art. 594 Cp e di parte di quelle di diffamazione alla competenza del giudice di pace in sede penale, all'insegna della volontà del legislatore di affidare le condotte in questione a un diritto penale 'mite', ispirato anzitutto alla composizione del conflitto e comunque caratterizzato dall'applicazione di pene diverse dalla reclusione; in una seconda fase, si è proceduto all'abrogazione dell'ingiuria, per effetto della depenalizzazione attuata dal d.lgs. 15.1.2016 n. 7, con la sua trasformazione in illecito punitivo civile; infine, la sentenza della Corte costituzionale sopra menzionata ha condotto al vigente assetto, con la dichiarazione di incostituzionalità – per violazione dell'art. 21 Cost. e dell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – dell'art. 13 della l. 8.2.1948 n. 47 che, come noto, prevedeva nel caso di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa, nonché la consequenziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 30 della l. 6.8.1990 n. 223 (che, nell'ipotesi di diffamazione a mezzo radiotelevisione avente ad oggetto l'attribuzione di un fatto determinato, rinviava *quoad poenam* al citato art. 13).

Nello scenario attuale la tutela penale dell'onore è dunque affidata al solo delitto di diffamazione e l'unico referente normativo è rappresentato dall'art. 595 Cp.

I disegni di legge in considerazione, come diremo subito, intervengono sia sulla disciplina codicistica (art. 595 Cp) sia, in misura decisamente più incisiva, sulla legge sulla stampa (l. 47/1948), ripristinando uno statuto specifico per la nuova diffamazione a mezzo stampa (in realtà, nell'assetto ipotizzato, riguardante anche i quotidiani *on line* registrati – rispetto a determinati contenuti – e le testate giornalistiche radiotelevisive).

2. La trama normativa disegnata nei testi in esame si caratterizza anzitutto per plurime modifiche alla legge sulla stampa.

Sono quattro i principali ambiti di intervento rilevanti ai nostri fini.

In primo luogo, si mantiene inalterata l'attuale definizione di stampa di cui all'art. 1 della vigente l. 47/1948 ma al contempo si estende la nozione ai quotidiani *on line* registrati – opportunamente limitando il riferimento ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi; menzione, questa della redazione, che potrebbe tuttavia essere eliminata, facendosi richiamo genericamente ai contenuti prodotti etc. dagli stessi – e ai telegiornali e ai giornali radio; qui il referente normativo

andrebbe aggiornato (dovrebbe essere l'art. 35 d.lgs. 8.11.2021 n. 208).

In secondo luogo, si ripristina la previsione di cui all'art. 13 – dichiarata incostituzionale, come ricordato, nel 2021 – contemplando unicamente la pena pecuniaria, salvo l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista in ipotesi di recidiva aggravata specifica di cui all'art. 99 co. 2 n. 1 Cp. Si introduce qui una rilevante novità, ovverosia il caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto falso con la consapevolezza della sua falsità.

In terzo luogo, si opera una modifica sull'art. 57 Cp, in taluni progetti nella prospettiva di mettere in risalto il profilo colposo della condotta e in tutti i disegni di legge nell'ottica di prevedere la possibilità per il direttore e il vice direttore responsabile di delegare, a certe condizioni, le proprie funzioni di controllo sul contenuto della pubblicazione.

Infine, si detta una articolata disciplina relativa alle rettifiche che copre l'intero ventaglio delle manifestazioni diffamatorie cui si riferisce – stampa periodica, non periodica, testate giornalistiche *on line*, testate giornalistiche radiotelevisive –, assegnando a essa anche l'effetto di non punibilità nei confronti dell'autore dell'offesa, del direttore etc.

Nell'assetto così ripensato, gli interventi sull'art. 595 Cp riguardano in definitiva la risposta sanzionatoria – anche in questo caso con l'abbandono della reclusione –; la normativa codicistica, nell'idea del legislatore della riforma, dovrebbe trovare applicazione nelle ipotesi di diffamazione 'comune' e in quelle *on line*, che non siano riconducibili alla rivisitata nozione di stampa di cui sopra (oltre alle aggravanti già esistenti in relazione alla diffamazione avente ad oggetto un fatto determinato – senza però una previsione analoga all'art. 13 in relazione ai fatti falsi –, commessa in atto pubblico o nei confronti di autorità costituita in collegio etc.).

3. Un primo fronte di intervento, come si accennava, riguarda il trattamento sanzionatorio previsto per fatti di diffamazione.

La scelta di abbandonare la reclusione e di orientarsi sulla pena pecuniaria appare in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sviluppatasi sull'art. 10.

I giudici di Strasburgo, a partire dal *leading case Cumpănă e Mazăre c. Romania*, hanno costantemente sottolineato, con una formula poi ripresa dalla successiva giurisprudenza, che in ipotesi di *press offences* il ricorso alla reclusione risulta

compatibile con la Convenzione solo in casi eccezionali, quando altri diritti fondamentali possono essere seriamente lesi, facendo sempre riferimento, quali esempi, ai discorsi d'odio e all'incitamento alla violenza. La decisione resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella vicenda Sallusti evidenzia bene come il richiamo che i giudici operano ai casi eccezionali di cui sopra vada inteso non avuto riguardo a episodi gravi di diffamazione, quanto piuttosto ad altre tipologie di violazioni in cui a venire in primo piano sono esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della pace sociale.

Allo stesso modo, l'opzione di inserire una previsione volta a punire in modo più severo l'attribuzione di fatti falsi con la consapevolezza in capo all'agente della loro falsità riflette il dibattito originatosi in materia negli ultimi anni, potendosi qui ragionare sulla possibilità di fare richiamo, semplicemente, all'attribuzione di fatti falsi (si punirebbero così anche le condotte connotate da dolo eventuale).

La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 150 del 2021, apre invero alla possibilità di prevedere sanzioni anche reclusive rispetto, ad esempio, a «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i *social media*, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi».

Ed è su queste basi che la Corte ha ritenuto di operare un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 595 co. 3 Cp, sottolineando che «il giudice penale dovrà optare per l'ipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la pena detentiva risulta proporzionata, secondo i principi poc'anzi declinati».

Va tuttavia rilevato come, per un verso, si tratti di condotte, quelle riguardanti l'avvio di campagne diffamatorie, difficili da riportare entro gli schemi garantistici della norma penale attraverso modalità di tipizzazione in linea con le esigenze di precisione del precetto; per altro verso, i casi eccezionali sopra richiamati evocano quelle ipotesi di attribuzione di fatti falsi, con la consapevolezza della loro falsità, che opportunamente i disegni di leggi in esame corredano di, giustamente più severe, sanzioni pecuniarie e, in caso di recidiva aggravata specifica di cui all'art. 99 co. 2 n. 1 Cp, della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione di giornalista (peraltro estesa, come diremo, anche alla decisamente meno grave 'ordinaria' diffamazione a mezzo a stampa), senza tuttavia ricorrere alla reclusione.

Quest'ultima soluzione appare in definitiva quella maggiormente in linea con la

giurisprudenza della Corte EDU, come del resto confermato dagli stessi precedenti citati nella sentenza della Corte costituzionale che, nella quasi totalità, sono casi in cui è stata accertata una violazione dell'art. 10 della Convenzione, a fronte di episodi di diffamazione.

L'unica eccezione è rappresentata dalla vicenda *Atamanchuck c. Russia* dove era stato però ravvisato il reato di istigazione all'odio etnico-razziale e, comunque, la Corte sottolineava come non si trattasse di un precedente in termini con *Cumpănă*, tenuto conto dell'irrogazione di una pena pecuniaria e dell'interdizione per due anni dall'esercizio dell'attività giornalistica.

Si segnalano, tuttavia, alcuni problemi di coordinamento tra i nuovi articoli 13 della legge sulla stampa e 595 del codice penale in punto di proporzione del trattamento sanzionatorio.

Prenderemo in esame il testo di riferimento, il d.d.l. n. 466, ma problemi analoghi emergono anche dagli altri disegni di legge.

Il riformato art. 13 della legge sulla stampa prevede esclusivamente il caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o altri prodotti editoriali, punita con la multa da 5.000 a 10.000 euro e l'ipotesi in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della falsità, punita con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

L'art. 13 non contempla, per contro, come accadeva invece in passato, la diffamazione a mezzo stampa etc., con attribuzione di un fatto determinato.

La formulazione adoperata al primo comma, che richiama quella della disposizione vigente sino alla dichiarazione di incostituzionalità della Corte costituzionale sopra menzionata, orienta nel senso della natura circostanziale della figura (aggravante dell'ipotesi base di cui all'art. 595 co. 1 Cp).

La diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, dunque, risulterebbe dal combinato disposto dell'art. 595 co. 1 e 2 Cp e dell'art. 13 co. 1 della l. 47/1948. Oltre al complicato puzzle normativo, il riflesso è che, per effetto della disciplina sul concorso omogeneo di circostanze ad efficacia speciale, potrebbe in linea teorica trovare applicazione una pena nel minimo più bassa di quella prevista dalla diffamazione a mezzo stampa di cui all'art. 13 co. 1 della legge sulla stampa.

Si richiama poi l'attenzione sul fatto che, in ragione dell'attuale formulazione del comma terzo del nuovo art. 13, la pena accessoria si applicherebbe, in ipotesi di recidiva

aggravata specifica di cui all'art. 99 co. 2 n. 1 Cp, anche in caso di diffamazione a mezzo stampa di cui al primo comma, figura che presenta tuttavia un disvalore ben diverso da quella del secondo comma in cui l'agente attribuisce un fatto determinato falso con la consapevolezza della sua falsità.

Passando all'esame dell'art. 595 Cp, pure su questo versante sembra opportuno approfondire l'analisi degli equilibri sanzionatori che si andrebbero a delineare.

Anzitutto, la diffamazione base di cui all'art. 595 Cp, pur sanzionata nel minimo (3.000 euro) in misura inferiore, sarebbe punita nel massimo (10.000 euro) in misura eguale alla diffamazione a mezzo stampa di cui all'art. 13 co. 1 della l. 47/1948, sebbene si tratti di condotte connotate da diverso disvalore.

Sempre all'interno dell'art. 595 Cp, la diffamazione 'comune' commessa con attribuzione di un fatto determinato sarebbe punita nel massimo, come è giusto, in misura superiore (15.000 euro) rispetto al fatto base ma nel minimo invece presenterebbe una pena decisamente inferiore (il riferimento a "fino a 15.000 euro" comporterebbe l'applicazione del minimo legale di cui all'art. 24 Cp, ovverosia 50 euro a fronte dei 3.000 euro di cui alla diffamazione semplice. In questo caso, la pena minima sarebbe altresì inferiore al livello minimo, 200 euro, della sanzione civile prevista oggi dall'art. 4 co. 4 lett. f del d.lgs. 7/2016 per l'ingiuria con attribuzione di fatto determinato).

Infine, la diffamazione con altro mezzo di pubblicità di cui al terzo comma dell'art. 595 Cp sarebbe punita con le pene previste dal primo comma (da 3.000 a 10.000 euro) aumentate della metà (potendo dunque il giudice irrogare una pena di 15.000 euro) e, anche qui, dunque, con la teorica possibilità di una sanzione più incisiva per fatti che, nel futuro assetto di tutela, il legislatore sembrerebbe aver ritenuto di disvalore minore, attesa la disciplina speciale riservata alla nuova diffamazione a mezzo stampa nell'art. 13 (che nel massimo, come ricordato, è punita con la multa pari a 10.000 euro).

Seguendo la linea di politica criminale prescelta (che è nel senso di mantenere due distinte fonti normative, art. 13 l. 47/1948 e art. 595 Cp), potrebbe risultare preferibile costruire il delitto di cui all'art. 13 come ipotesi autonoma di reato, disciplinando al suo interno anche il caso di attribuzione di un fatto determinato, ferma restando la necessità di assicurare l'opportuno equilibrio sanzionatorio sia in seno alle singole figure criminose sia nel rapporto tra l'art. 13 e l'art. 595 Cp, in quanto, anche a considerare nell'attuale versione dei disegni di legge l'art. 13 una ipotesi autonoma di reato, lo stesso finirebbe per punire l'attribuzione di un fatto determinato a mezzo

stampa con la pena massima di 10.000 euro, mentre la medesima condotta commessa però senza il mezzo della stampa sarebbe punita fino a 15.000 euro.

Ad ogni modo, va segnalato che, fra le diverse cornici edittali degli AS 466 e 573 per il nuovo art. 13 co. 1, dovrebbe certamente preferirsi la prima, in quanto la seconda finirebbe per prevedere pene (minima e massima) inferiori rispetto a quelle dell'art. 595 co. 1 Cp.

In ultimo, sulle modifiche alla diffamazione, risultano apprezzabili anche le previsioni di cui al novellato art. 21 della legge sulla stampa, che radica la competenza territoriale per i delitti di cui all'art. 13 e art. 57 Cp nel luogo di residenza della persona offesa. Trattasi, infatti, di un chiaro riferimento normativo che permette di superare i dubbi e le oscillazioni registrate nella prassi. Data la maggiore certezza per la persona offesa, e dunque la sua maggiore funzionalità alla tutela di quest'ultima, il luogo di residenza (AS 466) sembra una soluzione più apprezzabile rispetto a quella, delineata dall'AS 573, del luogo di registrazione della testata.

4. I disegni di legge riservano ampio spazio alla disciplina in materia di rettifica.

L'idea del legislatore è quella di puntare sulla rettifica quale strumento privilegiato di riparazione dell'offesa arrecata. Sotto questo profilo, in termini generali, appare condivisibile il riferimento anche alle «smentite» e non solamente alle «rettifiche», ben esistendo la possibilità che si voglia reagire alla notizia non solamente, appunto, chiarendola, emendandola, ma anche censurandone la falsità, totale o parziale.

Tanto premesso, i diversi testi oggetto di esame intervengono sulla vigente normativa su più fronti.

Si prevede anzitutto la possibilità da parte dell'autore dell'offesa di richiedere la rettifica così come di aderire alla richiesta della persona offesa.

Il direttore, il responsabile (o l'editore per la stampa non periodica) possono parimenti procedere spontaneamente alla rettifica, indipendentemente dunque dalla richiesta della persona offesa.

Si intende poi rafforzare l'obbligo dei responsabili di pubblicare la rettifica, considerato che, in caso di rifiuto, si conserva la possibilità di ricorso all'art. 700 Cpc (già prevista dal vigente art. 8 della legge sulla stampa), che sembrerebbe assicurata altresì all'autore dell'offesa, stabilendosi però in ipotesi di condanna che la parte inadempiente sia tenuta al pagamento di una sanzione da destinare alla cassa delle ammende e che il provvedimento di accoglimento debba essere pubblicato per estratto

unitamente alla rettifica o smentita, secondo le modalità previste dalla legge (in caso di inottemperanza a quest'ultimo obbligo si prevede la punizione ai sensi dell'art. 388 co. 2 Cp). In alcuni disegni di legge (n. 81) si contempla, nel riscritto art. 13, l'applicazione al direttore o vice direttore responsabile della testata etc. delle medesime pene della diffamazione a mezzo stampa qualora, a seguito della richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità previste nel disegno di legge.

Pare utile al riguardo ricordare come l'elaborazione di ipotesi di responsabilità penale per il fatto della mancata pubblicazione della smentita sia già stata censurata dalla CEDU in passato (v., per esempio, la sentenza *Kaperzynski c. Polonia* del 3 aprile 2012).

A questo proposito non persuade anzitutto la introduzione di un reato nei confronti del direttore o vice direttore responsabile in tale ultimo caso, potendo peraltro la decisione essere legata a precise scelte editoriali. Non convince neppure l'applicazione di una sanzione pecuniaria associata alla condanna alla pubblicazione ex art. 700 Cpc, che di fatto andrebbe sempre a punire, seppure in altra fase e a seguito di un vaglio giurisdizionale sulla fondatezza della richiesta, il rifiuto di pubblicare, nonché il richiamo all'art. 388 Cp. Si tratta di disposizione che quanto a modalità di condotta – non sembra qui ricorrere l'elusione del provvedimento del giudice – e a contesto di applicazione, si riferisce a ipotesi diverse da quelle in esame, riguardando infatti la mancata esecuzione dolosa di provvedimenti concernenti l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero che prescrivano misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

La centralità della rettifica nell'impianto normativo è confermata dalla scelta di prevedere la non punibilità dell'autore dell'offesa nonché del direttore responsabile se, con le modalità previste, anche spontaneamente, siano pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa. Si stabilisce poi la non punibilità dell'autore dell'offesa allorché abbia chiesto la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata.

Riguardo al meccanismo così congegnato, va rilevato come non appaia in linea con la logica che dovrebbe ispirare la non punibilità in questi casi – ovvero sia quella di premiare il soggetto per la riparazione dell'offesa – ammettere la sua rilevanza anche nelle ipotesi in cui la rettifica sia richiesta dalla persona offesa ove ricorre in sostanza un obbligo, anche sanzionato, di pubblicazione da parte del responsabile all'esito del

ricorso *ex art. 700 Cpc* da parte degli interessati. Allo stesso modo la pubblicazione diviene cogente per il direttore o vice direttore responsabile nei disegni di legge sopra citati (n. 81) ove è oggetto di autonoma sanzione penale il rifiuto in presenza della richiesta dell'autore dell'offesa, anche qui ravvisandosi con difficoltà quella 'spontaneità' che dovrebbe essere alla base del ravvedimento operoso del soggetto.

Non convince poi l'estensione della non punibilità anche ai più gravi casi di diffamazione consistente nell'attribuzione di fatti falsi, con la consapevolezza da parte dell'agente della loro falsità, e la circostanza che nell'ipotesi di rettifica spontanea non sia previsto un termine per il direttore, il responsabile o l'autore dell'offesa. Sotto questo profilo, infatti, si consideri come i disegni di legge in commento non sembrano stabilire, a ben vedere, dei veri e propri termini per l'esercizio della richiesta di pubblicazione, ma unicamente (ai co. 3 ss. del novellato art. 8 legge sulla stampa) termini per la pubblicazione della smentita/rettifica una volta che sia stata presentata la richiesta.

Risulta per contro apprezzabile la scelta di richiedere l'idoneità della rettifica a riparare l'offesa, consentendo così al giudice di verificare la sua natura realmente soddisfattoria (tenuto conto che essa può anche provenire dall'offensore).

Fermo restando quanto sopra segnalato, sembra preferibile, anche rimanendo nella prospettiva seguita dai disegni di legge in esame, assegnare rilievo alla rettifica dell'autore dell'offesa, o del direttore o del vice direttore etc., nell'ambito dell'operatività della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter Cp, applicabile già ora alla diffamazione in quanto reato procedibile a querela (regime da mantenere anche in ottica futura).

Si potrebbe pertanto stabilire che la pubblicazione di una rettifica idonea a riparare l'offesa – o la richiesta dell'autore dell'offesa qualora sia poi rifiutata la pubblicazione – siano valutate dal giudice ai sensi per l'appunto dell'art. 162-ter Cp.

Una siffatta soluzione presenterebbe il vantaggio di ricorrere a un istituto presente nel sistema e inserirebbe la rettifica insieme ad altri requisiti – anzitutto il risarcimento del danno – che il giudice valuterebbe ai fini del riconoscimento della causa di cui si tratta.

Si segnala peraltro che ciò apparirebbe in linea anche con il nuovo art. 11-bis che i disegni di legge introdurrebbero nella legge sulla stampa, il quale attribuisce rilevanza, nella determinazione del danno derivante dalla diffamazione, fra gli altri elementi, anche all'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica o della

smentita.

5. Un ulteriore profilo riguarda la responsabilità del direttore per omesso controllo ex art. 57 Cp.

Si tratta di disposizione che nella prassi applicativa comporta talvolta il rischio di dar vita a ipotesi di responsabilità di posizione.

Tra le formulazioni presenti nei diversi disegni di legge appare preferibile quella (ad esempio contenuta nel d.d.l. n. 81) di legare la responsabilità a titolo di colpa del direttore etc. al fatto che il delitto realizzato sia conseguenza della violazione delle funzioni di vigilanza gravanti sui soggetti tenuti al controllo.

Alla luce poi della condivisibile scelta di prevedere espressamente la possibilità di delegare le funzioni nel testo dell'art. 57 Cp, sarebbe forse il caso di ragionare sull'inserimento nella legge sulla stampa di una disciplina generale dell'istituto, che sembra opportuno delineare sulla base dei requisiti previsti dall'art. 16 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 9.4.2008 n. 81). Si potrebbe così abbandonare il riferimento alle dimensioni organizzative – requisito recessivo nella stessa giurisprudenza più recente in tema di delega e non contemplato nel citato art. 16 –, in quanto sembrerebbe evocare l'idea dell'ammissibilità della delega solo all'interno di organizzazioni con certe dimensioni, e inserire gli altri presupposti di validità di cui sempre al menzionato Testo unico, adattandoli al contesto di riferimento.

Non persuade invece la previsione, contenuta in alcuni disegni di legge, di una automatica responsabilità del direttore etc. per i delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati, dandosi vita a una ipotesi di responsabilità oggettiva non in linea con i principi costituzionali in materia penale.

6. Tutti i disegni di legge in commento, ancora, modificano l'art. 200 Cpp introducendo, nel co. 3, il riferimento, oltre che al giornalista professionista, anche alla figura del pubblicista, il cui segreto viene dunque equiparato a quello del giornalista professionista.

La novella risulta apprezzabile, ampliando la tutela del segreto, a maggiore garanzia della professione giornalistica. Peraltro, deve notarsi come l'art. 2 della l. 3.2.1963 n. 69 (legge sull'ordinamento professionale dei giornalisti) preveda l'obbligo del segreto professionale per i giornalisti senza distinzione fra professionisti e pubblicisti, obbligo del segreto richiamato anche dall'art. 9 del Testo Unico dei doveri del giornalista.

7. Infine, un cenno deve essere riservato alle previsioni contenute in tutti i disegni di legge in commento, ad eccezione degli AS 95 e 616, in tema di misure a tutela del soggetto diffamato, consistenti, in sostanza, nella rimozione del materiale diffamatorio da siti internet.

Si tratta di quello che gli stessi disegni di legge definiscono come una sorta di diritto all'oblio del diffamato, il quale, infatti, può chiedere l'eliminazione da siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge (art. 3 AS 466). Trattasi di facoltà che sembrerebbe essere ulteriore rispetto a quella di chiedere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni e che viene articolata attraverso un duplice livello di tutela.

In primo luogo, infatti, l'interessato può chiedere la cancellazione a chi ha il potere di provvedervi (sebbene non sia indicato il soggetto cui va rivolta la richiesta deve interpretarsi probabilmente in questo modo la disposizione) e, nel caso in cui dovesse ricevere un rifiuto, può rivolgersi direttamente al giudice ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 9.4.2003 n. 70, chiedendo la cancellazione ovvero l'inibizione dell'ulteriore diffusione.

La disposizione appare condivisibile nell'intento, ma non molto puntuale nella formulazione. Non è, in sostanza, chiaro in quali casi esattamente debba trovare applicazione. Invero, si tratta dell'unico articolo della riforma che non modifica altre disposizioni, rimanendo dunque isolato. Inoltre, il primo comma contiene il richiamo a un «articolo» ritenuto lesivo di diritti, intendendo quindi riferirsi a pubblicazioni *on line*. Tuttavia, l'ambito applicativo non viene definito ricorrendo all'art. 1 della legge sulla stampa, ingenerando il dubbio che la disposizione possa alludere a ogni tipo di contenuto pubblicato via internet.

Soccorso nell'interpretazione può verosimilmente venire dal richiamo all'art. 14 d.lgs. 70/2003, che si riferisce allo svolgimento dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, rispetto al quale dovrebbe dunque delimitarsi l'ambito di applicazione dell'art. 3 in commento.

Infine, l'art. 4 AS 466 prevede l'introduzione dell'art. 17-*bis* nel corpo del citato d.lgs. 70/2003, prevedendo un'articolata procedura per la notifica e la rimozione di contenuti pubblicati, con la creazione altresì di un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l'AGCOM.

Entrambi gli articoli (3 e 4 dell'AS 466) si riferiscono, invero, a materia non esclusivamente volta alla tutela della reputazione, intersecando anche ambiti relativi alla protezione dei dati personali, nonché al commercio digitale e ai servizi *on line* in

sensu ampio, e producendo interferenze con le disposizioni del *Digital Services Act* (DSA) – Regolamento UE 2022/2065, il quale, avendo natura appunto di regolamento, è peraltro direttamente applicabile.

Nello specifico, infatti, il DSA già contiene, agli artt. 16 ss., previsioni volte a far sì che i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni predispongano meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali (art. 16 par. 1), disponendo che il prestatore debba notificare la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la segnalazione, fornendo informazioni sulle possibilità di ricorso disponibili in relazione a tale decisione (art. 16 par. 5). Ancora, l'art. 17 DSA dettaglia le motivazioni chiare e specifiche che i prestatori devono dare a tutti i destinatari del servizio interessati in relazione a una serie di indicate restrizioni imposte a motivo del fatto che le informazioni fornite dal destinatario del servizio costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le proprie condizioni generali. Infine, l'art. 18 DSA prevede altresì la notifica che il prestatore è tenuto a effettuare qualora venga a conoscenza di informazioni che fanno sospettare che sia stato commesso, si stia commettendo o probabilmente sarà commesso un reato che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza di una o più persone. Il DSA, inoltre, disciplina all'art. 21 anche meccanismi di risoluzione delle controversie di fronte a organismi che vanno certificati sempre in conformità a una procedura normata dal regolamento nella medesima previsione e che coinvolge il coordinatore dei servizi digitali nazionale (che tra l'altro, in Italia, è proprio l'AGCOM).

Venendo in rilievo, rispetto all'art. 4, una materia disciplinata in dettaglio dal predetto regolamento europeo, appare dunque opportuno eliminare tale previsione nei disegni di legge in commento, non potendosi ridisciplinare a livello nazionale aspetti già compiutamente normati da un regolamento europeo; quest'ultimo, tra l'altro, introduce un correlato apparato di sanzioni amministrative in caso di inosservanza delle nuove previsioni eurounitarie in questione.

8. A conclusione delle presenti osservazioni, giova per completezza riservare un cenno alle previsioni, in particolare contenute negli AS 81, 95 e 616, in tema di lite temeraria, segnalando la recentissima approvazione, da parte del Parlamento europeo, in data 27 febbraio u.s., di una nuova direttiva, concordata con il Consiglio il 30 novembre 2023, avente l'obiettivo di garantire che le persone e le organizzazioni che

lavorano su questioni di interesse pubblico, quali i diritti fondamentali, le accuse di corruzione, la protezione della democrazia o la lotta alla disinformazione, godano della protezione dell'UE contro le cause legali strategiche tese a bloccarne la partecipazione pubblica (c.d. *strategic lawsuit against public participation* o SLAPP, "cause SLAPP", da qui il nome di direttiva anti-SLAPP). Gli Stati membri hanno due anni per recepire la direttiva.

A un primissimo e rapido sguardo, i contenuti essenziali della direttiva sono i seguenti.

Innanzitutto, viene definita (art. 4) la nozione di "procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica" come «procedimenti giudiziari che non sono avviati per far valere o esercitare realmente un diritto, ma che hanno come finalità principale la prevenzione, la restrizione o la penalizzazione della partecipazione pubblica, spesso attraverso lo sfruttamento di una situazione di squilibrio di potere tra le parti, e che presentano domande infondate».

In secondo luogo, è previsto che la protezione dell'UE si applicherà a tutte le cause transfrontaliere di natura civile, tranne quando sia il convenuto che il ricorrente provengono dallo stesso Paese dell'UE in cui si trova il tribunale o quando il caso è rilevante solo per uno Stato membro.

Inoltre, la direttiva non si applica ai procedimenti penali e dunque alle querele pretestuose, giusto il disposto dell'art. 2, ai sensi del quale «La presente direttiva non si applica alle questioni penali o all'arbitrato e lascia impregiudicato il diritto processuale penale».

Scendendo un po' di più nel dettaglio, la direttiva, in particolare, prevede:

- il rigetto anticipato della domanda se la causa è infondata;
- la possibilità di imputare al ricorrente le spese processuali stimate, compresa la rappresentanza legale del convenuto, nonché il risarcimento dei danni. Se il convenuto chiede il rigetto anticipato, spetterà al ricorrente dimostrare che vi sono motivi per portare avanti il procedimento;
- la possibilità che l'organo giurisdizionale adito possa esigere, fatto salvo il diritto di accesso alla giustizia, che l'attore costituisca una cauzione a copertura delle spese stimate relative al procedimento, che possono includere le spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto, e, se previsto dal diritto nazionale, le spese relative ai danni;
- il giudice può anche imporre altre sanzioni ai ricorrenti, ad esempio

condannandoli al risarcimento dei danni;

- per evitare il *forum shopping*, le nuove norme prevedono che le decisioni di un Paese terzo in procedimenti infondati o abusivi nei confronti di persone o istituzioni dell'UE non possano essere riconosciute.

Tanto premesso, in relazione ai disegni di legge in commento, le previsioni sulla lite temeraria di cui all'art. 7 AS 81, all'art. 1 AS 95 e all'art. 1 AS 616 si apprezzano in quanto, sostanzialmente, prevedono la possibilità di condannare l'attore temerario al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche di una somma in favore del convenuto, risultando quindi essenzialmente coerenti con gli artt. 14 (decisione sulle spese), e 15 (sanzioni o altre misure adeguate) della direttiva.

Tuttavia, i d.d.l. non contemplano né ipotesi di rigetto anticipato (art. 11 direttiva), né, ancora prima, l'accelerazione nella trattazione delle richieste (art. 8), né la possibilità che il giudice imponga all'attore di versare una cauzione (art. 10) e nemmeno disposizioni relative al *forum shopping* (art. 16 ss.), con la conseguenza che, probabilmente, gli articoli relativi alla lite temeraria potrebbero essere stralciati dai d.d.l. in commento e fatti confluire in appositi disegni che saranno elaborati per recepire la direttiva.